



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 29-11-2024

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:46, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'Angelo Camillo	P	D'Angelo Simona	P
Ragonici Luca	P	D'Anselmo Franco	P
Caterini Battista	P	Gramenzi Massimiliano	A
Angelini Simone	P	Stangoni Settimio	A
Riccioni Emanuele	P	Ferrara Gildo	A
Piccioni Teodora	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 8
Assenti 3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Angelini Simone, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Piccioni Tiziana.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Relaziona il Sindaco come da proposta.

Il Comune di Valle Castellana torna a dotarsi di un Agente di Polizia Locale dopo 13 anni, regolarmente assunto in pianta organica.

A seguito di questa assunzione stiamo adeguando, dapprima con questo Regolamento, poi con gli altri atti consequenziali, tutto l'Ufficio di Polizia Municipale, attribuendo all'Agente, idoneo mezzo automobilistico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- tra i compiti essenziali svolti dai Comuni compare quello della garanzia della sicurezza pubblica mediante l'istituzione del Corpo o Servizio di Polizia Locale come espressamente previsto all'art.1 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

- la medesima legge 65/1986 stabilisce, all'art.4, che i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme: possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

- con la Legge Regionale 2 agosto 1997, n. 83, "Ordinamento della Polizia Locale", in attuazione della predetta legge 65/1986, la Regione Abruzzo ha stabilito le funzioni, le attribuzioni, i compiti, le forme di organizzazione, le modalità di esercizio del servizio, i gradi distintivi, le caratteristiche dei mezzi, la dotazione organica, le norme generali per l'istituzione del Servizio di Polizia Locale Comunale, prevedendo l'adozione di un apposito regolamento comunale;

- successivamente, la Regione Abruzzo con propria legge 20 novembre 2013, n. 42, "Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012" ha rideterminato la materia della Polizia Locale prevedendo l'abrogazione della legge regionale 83/1997, ed un regime transitorio per l'entrata in vigore della nuova disciplina in specie per le parti riferibili all'art.10, 20, 21 e 26 della rinnovata legge 42/2013;

- con propria deliberazione n. 85 del 01 febbraio 2019 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato, ai sensi dell'art.10 della legge regionale 42/2013, i modelli operativi ed organizzativi delle polizie locali operanti nella Regione Abruzzo;
- con successiva deliberazione n. 524 del 09 settembre 2019, la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato la modifica ed integrazione alla suddetta deliberazione n. 85 del 01 febbraio 2019;
- che, in esecuzione alle previsioni dell'art. 26 della legge regionale d'Abruzzo n. 42 del 20 novembre 2013, il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023;
- che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024 è stato approvato il "Documento Riepilogativo delle Specifiche Tecniche dei Veicoli, delle Uniformi e delle Dotazioni della Polizia Locale della Regione Abruzzo" ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Regionale di Polizia Locale Regione Abruzzo emanato con DPGR 17 agosto 2023 n. 1/reg.;

PRESO ATTO che, la legge regionale 42/2013 stabilisce, all'art. 12 che l'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Corpo o del Servizio di Polizia Locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento comunale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

PRESO ATTO altresì, che il comma 2 del medesimo art. 12 stabilisce che il regolamento comunale debba tener conto del regolamento regionale di cui all'art. 26 della legge 42/2013 di cui sopra in ossequio alla statuizione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023;

VISTO il Regolamento del Servizio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana all'uopo predisposto dal competente Comando di Polizia Locale giusta il combinato disposto della legge 65/1986, della legge regionale 42/2013 per le parti applicabili e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023;

PRESO ATTO della produzione giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato V° Sez. 4663/2000; 616/2006, 4605/2012, ecc.) la quale ribadisce che la Polizia Locale è un'entità organizzativa unitaria ed autonoma, istituita de iure ed ope legis, giusta disposizione, tra altro, dell'art. 70/2 del Decreto Legislativo 165/2001, in quanto struttura già preconfezionata dal Diritto, con tre fonti normative in species a disciplinarla: Legge 65/86; Leggi regionali attuative; Regolamento Speciale nell'Ente;

PRESO ATTO, da ultimo, del principio espresso dal Tar Abruzzo, Pescara, con la sentenza n. 309 del 30 ottobre 2017, secondo cui in ambito comunale, il potere regolamentare di specie, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a) del TUEL, appartiene al Consiglio Comunale quale organo di indirizzo politico amministrativo poiché il Servizio o Corpo di Polizia Municipale non può ritenersi assimilato agli "uffici" o servizi" dell'ente comunale, dal momento che esso rappresenta un'entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune. Di conseguenza, il Regolamento di organizzazione del Corpo o

Servizio di Polizia Locale Comunale deve essere adottato dal Consiglio Comunale quale organo rappresentativo deputato per legge a dettare gli indirizzi generali e programmatici dell'amministrazione, e, nell'ambito delle sue funzioni, ad adottare le decisioni più rilevanti per la comunità di cui è espressione;

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTA la legge Regionale d'Abruzzo 2 agosto 1997, n. 83;

VISTA la legge Regionale d'Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data 29.11.2024;

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta:

Presenti n. 8

Assenti n. 3, (Gramenzi, Stangoni, Ferrara).

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- 2) di approvare il Regolamento del Servizio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana, composto da n. 52 articoli, che unito in copia al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di inviare il regolamento e la presente deliberazione, appena divenuta esecutiva a: a) Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, come disposto dall'art. 11 della L. 7 Marzo 1986 n. 65; b) S.E. il Prefetto, come disposto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145; c) Giunta Regionale d'Abruzzo - Settore Enti Locali, come disposto dall'art. 11, comma 3 della L.R. 2 agosto 1997 n. 83; d) Ai dipendenti Comunali appartenenti al Servizio di Polizia Locale; e) Alle Segreterie Aziendali delle OO.SS. rappresentanti il personale dipendente nell'Ente.

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Presenti n. 8, Assenti n. 3, (Gramenzi, Stangoni, Ferrara), Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 28-11-2024

Il Responsabile del servizio
F.to D'Angelo Camillo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Angelini Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 29-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-11-2024 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana